



COMUNE DI FERLA

libero Consorzio Comunale di Siracusa



ISTITUZIONE ALBO AVVOCATI

AVVISO

§ 1 - In ottemperanza alla allegata deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 09 febbraio 2017, di recepimento delle norme del D.Lgs. 18-4-2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti), si informa che il Comune di Ferla ha previsto l'istituzione di un apposito elenco permanente degli avvocati di fiducia dell'Ente, al quale attingere per il conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza legale e, in generale, per tutti i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In via di prima attuazione, l'albo avrà valore per tutto il 2017, successivamente sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione.

§ 2 - L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 5 sezioni distinte per ambito giuridico e n. 1 sezione speciale:

- a. Sezione A- AMMINISTRATIVO
- b. Sezione B - CIVILE
- c. Sezione C - LAVORO
- d. Sezione D - PENALE
- e. Sezione E - TRIBUTARIO
- f. Sezione speciale - GIOVANI AVVOCATI

g. La Sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 3 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a questi ultimi incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 25.000,00.

§ 3 - La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;

§ 4 - Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;

Per la sezione Giovani Avvocati si applica il secondo paragrafo lett. g) del presente avviso;

Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

§ 5 - L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato con l'indicazione delle sezioni (massimo 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;

§ 6 - L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

A. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

Cittadinanza

Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

L'assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

Numero codice fiscale e numero partita IVA;

B. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

C. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ferla o in conflitto con gli interessi del Comune di Ferla;

D. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente atto e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 31.01.2014, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 4, del citato codice, e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;

E. L'impegno a rendere gratis all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

F. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

G. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva

inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione;

H. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.


§ 7 – L'istanza di iscrizione all'Albo, con tutta la documentazione richiesta, deve essere indirizzata,esclusivamente tramite la propria PEC professionale, al seguente indirizzo di PEC del Comune di Ferla: protocollo@pec.comune.ferla.sr.it. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente È gradita la sottoscrizione dell'istanza con firma digitale.

Ferla, 16.03.2017

Allegati:

- a) delibera G.C. n. 20 del 09.02.2017
- b) fac-simile domanda

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
Giuseppe Militto



SCHEMA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI FERLA

Al Responsabile dell'Ufficio degli Affari Legali
Via Garibaldi 17 - 96010 FERLA (SR)

Il/la sottoscritto/a _____
 Nato/a a _____ il _____
 residente in _____ via _____
 C.F. _____ P.I. _____
 n. telefonico _____ FAX _____
 e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

di essere iscritto nella short list di Avvocati esterni istituita da codesto Comune per la/e sezione/i _____ n. _____.
 A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, che punisce le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali,

DICHIARA

- di aver preso visione dell'Avviso Pubblico approvato con determina dirigenziale R.G. n° ____ del _____ di codesto Ente e pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale (<http://www.comune.ferla.sr.it>) e all'Albo Pretorio;
- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza;
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati/ Praticanti Avvocati Abilitati di _____ al n° _____ dal _____ ovvero di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle Magistrature superiori di _____ al n° _____ dal _____;
- di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione alla/e materia/e della/e sezione/i della short list in cui chiede l'iscrizione come attestato dall'allegato curriculum.
- di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (Polizza RC n. _____ Compagnia _____ stipulata in data _____);

Dichiara inoltre:

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Ferla né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione con la quale verrà stabilito l'importo del compenso professionale secondo le modalità descritte nella allegata deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 09 febbraio 2017, che dichiaro di aver letto e che accetto incondizionatamente;
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Ferla.

Allega:

- dettagliato curriculum professionale con le indicazioni richieste dall'Avviso;
- fotocopia di valido documento di identità

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n° 675/96 e D. Lgs n° 196/03

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente: _____

Luogo e data, _____ firma leggibile _____

NB: In caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da ciascuno degli associati



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

Si attesta che il presente atto in applicazione della L.R. n. 11/2015 viene pubblicata nel sito internet di questo Ente il giorno 16/3/17 col N. 77 del Registro delle Pubblicazioni.

FERLA il 16/3/17

L'Addetto all'Albo



COMUNE DI FERLA

Libero consorzio di Siracusa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 20 Registro Delibere

OGGETTO: Indirizzi per l'affidamento degli incarichi legali – Adeguamento al D.lgs 18 aprile 2016, n. 50. Istituzione dell'Albo degli Avvocati.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di febbraio alle ore 10:50 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	Michelangelo Giansiracusa	Sindaco	X	
2	Giuseppe Malignaggi	Vice Sindaco	X	
3	Lina Lo Monaco	Assessore		X
4	Floriana Raudino	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Michelangelo Giansiracusa

Partecipa il Segretario Comunale dott. Luca Rosso

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata hanno espresso :

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del Settore Finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole;

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue :

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 19-4-2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18-1-2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggregazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Rilevato che un'importante novità del nuovo codice dei contratti si rinviene nell'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente quale appalto di servizi;

Visto l'articolo 4, del menzionato codice, il quale, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Visto il successivo art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) *concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;.

Considerato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso non possa più essere gestito *intuitu personae*, ma vada invece effettuato nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Rilevato che - con il nuovo codice dei contratti - si pone quindi fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale, in quanto anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

Preso atto pertanto che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice.

Richiamati i seguenti ulteriori articoli del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50:

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno formulare i necessari indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016, per i quali si rimanda alla parte dispositiva del presente atto.

Visti i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000

Visto l'O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE i seguenti indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016:

1. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Ufficio Affari legali, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 4 sezioni distinte per ambito giuridico e n. 1 sezione speciale:
 - a. Sezione A- AMMINISTRATIVO
 - b. Sezione B - CIVILE
 - c. Sezione C - LAVORO
 - d. Sezione D - PENALE
 - e. Sezione E - TRIBUTARIO
 - f. Sezione speciale – GIOVANI AVVOCATI
 - g. La Sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 3 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 25.000,00;
3. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;
4. L'inserimento nell'Albo non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione Comunale di affidare incarichi ai professionisti iscritti, né pretesa o diritto di questi ultimi in ordine al conferimento di eventuali incarichi, ma costituisce soltanto manifestazione della disponibilità ad assumere incarichi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali, conferisce, con propria determinazione, previa consultazione dell'Albo come costituito, l'incarico, su indirizzo della Giunta Municipale e sulla base della maggiore coerenza tra la natura delle pretese oggetto della controversia e le specifiche competenze e specializzazioni dichiarate nel curriculum vitae. L'incarico viene affidato nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Laddove i termini processuali della controversia lo consentano, il Comune, a mezzo apposita Commissione presieduta dal Segretario Comunale, estrarrà a sorte almeno tre nominativi che saranno invitati a presentare un preventivo che varrà come offerta economica. Il Comune valuterà la migliore offerta economica tenendo conto anche della capacità, della competenza e dell'esperienza professionale in relazione all'incarico da affidare, siccome risultante dai curricula presentati dai professionisti. Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare con somma urgenza un patrocinatore dell'ente, o nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente, si provvederà con affidamento dell'incarico *intuitu personae*. Il Comune deve garantire il principio della rotazione invitando nel tempo tutti i professionisti iscritti all'albo, ad eccezione dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della magistratura).

5. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
6. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - A. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - Cittadinanza;
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - Numero codice fiscale e numero partita IVA;
 - B. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
 - C. Dichiarazione di impegno a non accettare, dalla data di iscrizione, pena decadenza dall'Albo, incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ferla o in conflitto con gli interessi del Comune di Ferla;
 - D. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente atto e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 31.01.2014, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 4, del citato codice, e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - E. L'impegno a rendere gratis all'Ente, in caso di nonina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
 - F. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

- G. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione;
- H. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente;

Nell'elenco possono essere inseriti, altresì, i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Possesso della cittadinanza europea;
 - b. Godimento dei diritti civili e politici;
 - c. Capacità a contrarre con la P.A.
 - d. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e. Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori
 - f. Per la sezione Giovani Avvocati si applica il punto 2, lettera g);
 - g. Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
 - h. La richiesta di iscrizione all'Albo, con tutta la documentazione richiesta, deve essere indirizzata, esclusivamente tramite la propria PEC professionale, al seguente indirizzo di PEC del Comune di Ferla: protocollo@pec.comune.ferla.sr.it;
7. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania;
8. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione periodica, mediante aggiornamento costante e continuo nel tempo, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione.
9. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei da una Commissione formata dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Affari legali, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito;
10. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici;
11. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di

servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000;

12. I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:
 - a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
 - b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
 - c) Si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse, tra cui in particolare l'aver accettato incarichi contro il Comune;
 - d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - e) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune.

13. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, fin quando risulta iscritto all'Albo e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente;

14. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati;

15. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune di Ferla;

16. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

17. All'atto di conferimento dell'incarico il professionista stipulerà apposito disciplinare che dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
 - a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale pattuito, con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014;
 - c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
 - e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

g. Valore causa

25. I dati personali comunicati dagli avvocati in occasione della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e improntati alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'identità e idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d'incarico; essi saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei. I dati potranno essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto di accesso agli atti del procedimento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di sua mancanza l'amministrazione non proseguirà nel rispettivo procedimento di affidamento dell'incarico. In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Con separata votazione unanime, al presente provvedimento viene conferito il titolo di esecutività immediata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale
- h) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

18. Ai fini del contenimento delle spese a carico dell'Ente, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria ed in mancanza di un tariffario forense, abolito dalla vigente normativa in materia, il compenso professionale è preventivamente determinato sulla base del valore della controversia e contenuto, quanto agli onorari, entro gli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), alle quali integralmente si rinvia;
19. Sono disposte riduzioni del corrispettivo pattuito nei seguenti casi:
- a) in caso di soccombenza, con condanna alle spese per l'Ente, riduzione del 25%;
 - b) in caso di transazione in misura compresa tra il 20% ed il 60% in misura proporzionale allo stato del giudizio;
20. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati;
21. Qualora la sentenza favorevole all'Ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30 % di cui sopra;
22. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista;
23. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze;
24. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Responsabile Affari Legali o contenente almeno i seguenti dati:
- a. Generalità del professionista;
 - b. Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
 - c. Estremi dell'atto di incarico;
 - d. Corrispettivo pattuito;
 - e. Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate;
 - f. Data iscrizione;



COMUNE DI FERLA - WWW.COMUNE.FERLA.SR.IT
P.I. B.C.F. 008888888 - SIMB. INTERNET: WWW.COMUNE.FERLA.SR.IT
COMUNE DI FERLA (SR) - TEL. 0931/870136 - FAX 0931/870137

COMUNE DI FERLA

Libero consorzio di Siracusa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. "

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla, 09/02/2017

IL RESPONSABILE SETTORE AFF.GEN.
Giuseppe Militto

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, 09/02/2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Pizzo



IL SINDACO
Dott. Michelangelo Giansiracusa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Rosso

Pareri dei Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile

(art. 53 Legge 142/1990 come recepito dalla L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2/2013)

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	09/02/2017	MILITTO	
Parere contabile	Favorevole	28/02/2017	di. PULLO	

Il Messo Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 22/08 e successive modifiche ed integrazioni, viene pubblicata nel sito internet di questo Ente il giorno 20/2/17 per rimanervi fino al 24/2/17 per quindici giorni consecutivi (Art. 11 L.R. 44/91)

Data

L'addetto All'Albo Pretorio
Iaci Giuseppe

Il Segretario Comunale, vista la superiore attestazione di pubblicazione

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 22/08, è stata pubblicata nel sito internet di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ e che contro la stessa entro detti termini non sono state presentate opposizioni alla Segreteria Comunale

Data

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- a) Dichiarata immediatamente esecutiva in data
- b) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, il 09/02/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso